

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1992

recante modifica della decisione 90/233/CEE che istituisce un programma di mobilità transeuropea per studi universitari (Tempus)

(92/240/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che la decisione 90/233/CEE del Consiglio, del 7 maggio 1990 ⁽⁴⁾, istituisce il programma di mobilità transeuropea per studi universitari Tempus, in appresso denominato « programma Tempus »;

considerando che l'articolo 11 della decisione 90/233/CEE dispone che la Commissione presenti al Consiglio entro il 31 dicembre 1992 una relazione intermedia di valutazione del programma Tempus, nonché una proposta di proroga o di adeguamento del programma Tempus al di là del periodo iniziale;

considerando che la relazione annuale sul funzionamento del programma Tempus (1° maggio 1990-31 luglio 1991), pubblicata recentemente della Commissione, permette ai membri del Parlamento europeo, del Consiglio e del Comitato economico e sociale di prendere conoscenza del complesso delle attività svolte dalla Commissione per l'attuazione del programma Tempus;

considerando che la relazione intermedia di valutazione del programma Tempus sarà disponibile a partire dall'aprile 1992; che è opportuno che la Commissione possa disporre dei risultati della valutazione prima dell'elaborazione della proposta prevista all'articolo 11 della decisione 90/233/CEE;

considerando che solo la decisione di prolungare la fase pilota nella sua forma attuale per un altro anno accademico permette di assicurare che il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale dispongano di tempo sufficiente per esaminare, in base ai risultati della valutazione, la nuova proposta della Commissione, per poter decidere con piena conoscenza di causa;

considerando che per assicurare la continuità del programma Tempus è essenziale che il quadro del programma per l'anno accademico 1993/1994 sia definito nel 1992, al più presto possibile,

DECIDE:

Articolo unico

Il testo dell'articolo 1 della decisione 90/233/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Il programma di mobilità transeuropea per studi universitari, qui di seguito denominato « programma Tempus », è istituito dalla presente decisione per una fase pilota iniziale di quattro anni decorrente dal 1° luglio 1990, subordinatamente alle modalità di verifica e di valutazione di cui all'articolo 11. »

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. C 11 del 17. 1. 1992, pag. 9.⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992.⁽³⁾ GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 23. 5. 1990, pag. 21.